I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1390/80 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1980

che fissa i prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e della carne bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il Consiglio non ha ancora adottato una decisione per quanto riguarda i prezzi applicabili nella nuova campagna nei settori della carne bovina e dei prodotti lattiero-caseari, che, onde evitare una frattura nel regime dei prelievi che potrebbe provocare gravi turbative sui mercati, è necessario, a titolo conservativo e nell'attesa di una decisione del Consiglio in materia, fissare i prelievi sulla base dei dati presi in considerazione fino al 31 maggio 1980;

considerando che tale fissazione deve essere effettuata con riserva di apportarvi con effetto retroattivo le modifiche che potrebbero derivare dalle decisioni del Consiglio riguardanti i prezzi applicabili nella campagna 1980/1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 805/68, applicabili il 31 maggio 1980, continuano ad essere applicati a decorrere rispettivamente dal 1° e 2 giugno 1980.

2. Tale fissazione è tuttavia effettuata con riserva di apportarvi le modifiche che potrebbero derivare dalle decisioni del Consiglio riguardanti i prezzi applicabili nella campagna 1980/1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.